REGOLAMENTO (CEE) N. 2361/77 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1977

che proroga i regolamenti (CEE) n. 2843/76 e (CEE) n. 2844/76 che prevedono misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2843/76 [2] e (CEE) n. 2844/76 [3], che prevedono misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico, cessano di aver vigore il 31 ottobre 1977 ;

considerando che le difficoltà di valutazione della situazione effettiva del mercato, che hanno motivato l'adozione dei regolamenti in causa, persistono tuttora ; che, in tali condizioni, occorre prorogare tali regolamenti per un periodo limitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2843/76 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2844/76, la data del 31 ottobre 1977 è sostituita da quella del 31 ottobre 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SPITAELS

---

(1) Parere reso il 14 ottobre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.
(3) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.